SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1990.

Delega al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. avv. Carmelo Conte ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 maggio 1990, n. 351.

Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola . . . . Pag. 4

DECRETO 22 novembre 1990.

Integrazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione sementi . . . . Pag. 7

DECRETO 26 novembre 1990.

Integrazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione oli e grassi . . . . Pag. 7

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 ottobre 1990.

Autorizzazione alla Assimoco vita S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita . . . . . . Pag. 8

DECRETO 22 novembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin Money Venaria S.a.s. di Messineo Salvatore & C.», in Venaria, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. Pag. 12

DECRETO 22 novembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro servizi finanziari S.r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza Pag. 12

DECRETO 23 novembre 1990.

Autorizzazione alla Assicuratrice vita S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita. Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 24 novembre 1990.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, nel semestre luglio-dicembre 1990, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione in data 28 giugno 1989, effettuate dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 Pag. 18

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 20 novembre 1990.

Modificazione e integrazione alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 2013/FPC recante interventi d'urgenza a favore dei profughi albanesi. (Ordinanza n. 2045/FPC) Pag. 19

ORDINANZA 20 novembre 1990.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Raddusa, in provincia di Catania e modificazione all'ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989. (Ordinanza n. 2046/FPC) . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

DELIBERAZIONE 21 novembre 1990.

Approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, dei modelli per le comunicazioni di partecipazione al capitale di enti creditizi alla data del 14 ottobre 1990, data di entrata in vigore della legge stessa . . Pag. 21

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 21 novembre 1990, n. 57708/8.312.21.6.

Precisazioni sull'interpretazione dell'art. 4, nono comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 . . . . Pag. 28

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 18 novembre 1990, n. V/805348.

Rapporti commerciali con l'Iraq e il Kuwait . . . Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 16 giugno 1990/1997, al portatore. Pag. 31

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane», in Milano, ad accettare un legato Pag. 31

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato Pag. 31

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 31

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1990, n. 281, concernente: «Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990) Pag. 32

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 75:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali **6%:** garantite dallo Stato «B», garantite dallo Stato «C»; **7%:** «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura», garantite dallo Stato «B», sorteggiate il 12 novembre 1990.

90A4902

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1990.

Delega al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. avv. Carmelo Conte ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989 con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Carmelo Conte è stato conferito l'incarico per i problemi delle aree urbane;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le aree urbane l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 1 del citato decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, così come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 1988, n. 99;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, on. avv. Carmelo Conte, è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, modificato dalla legge di conversione 28 marzo 1988, n. 99.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

90A5045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 27 novembre 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite fino al 31 dicembre 1990 nelle seguenti misure:

a) da lire 85.714 a lire 87.859 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.571,40 a lire 8.785,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa,

relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 13.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da lire 52.889 a lire 54.515 e da lire 24.783 a lire 26.409 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da lire 22.585 a lire 23.072, da lire 25.302 a lire 25.886 e da lire 60.623 a lire 62.473 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A5074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 maggio 1990, n. 351.

Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il programma quadro del piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) il 1° agosto 1985;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987, n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 1987, con il quale sono state disciplinate le iniziative da intraprendere per incentivare l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola ed è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 102 miliardi relativa al 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 novembre 1987, n. 485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 1987, che introduce alcune modifiche alla normativa recata dal citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987, al fine di rendere l'articolazione delle misure ivi contenute più idonea alle esigenze di intervento e ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 100 miliardi relativa al 1987;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 14 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1988, con il quale è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 36 miliardi relativa all'anno 1988;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 2 maggio 1989 ed in particolare l'allegato C/1, lettera *c)*, che destina, per lo stesso anno 1989, lo stanziamento complessivo di lire 60 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del piano agricolo nazionale è opportuno procedere ulteriormente all'adeguamento

tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, della eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché del miglioramento del comfort e dell'ergonomia;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987 ha previsto la costituzione di una commissione consultiva permanente per la meccanizzazione agricola che deve identificare le macchine, le attrezzature e l'impiantistica costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio, con il compito di fornire periodicamente l'elenco all'amministrazione;

Considerata la circolare ministeriale del 7 ottobre 1987 che reca una prima dettagliata elencazione delle varie categorie di macchine, attrezzature ed impiantistica riconosciute innovative;

Considerata la circolare ministeriale del 6 febbraio 1989, che modifica ed aggiorna tale elencazione;

Considerato che, sulla base anche del contributo propositivo recato dalla citata commissione consultiva, occorre procedere ad una parziale modifica della normativa recata dai citati decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987, del 20 novembre 1987 e del 14 ottobre 1988;

Ritenuto di procedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 58 miliardi, stanziata ai sensi della delibera CIPE del 2 maggio 1989, destinata all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine;

Udito il parere dal Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 19 aprile 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 11435 del 18 maggio 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 58 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 2 maggio 1989, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con separato provvedimento definito d'intesa con le regioni.

Art. 2.

1. Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati ed alle imprese che lavorano per conto terzi.

2. Detti contributi, rapportati al prezzo di acquisto al netto di IVA, possono essere concessi:
in conto capitale, in caso di acquisto;
in conto canoni, in caso di locazione finanziaria.

3. I contributi sono erogabili nel limite massimo dell'entità percentuale prevista dalla normativa comunitaria.

4. Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente articolo, ciascuna regione e provincia autonoma, nella redazione del programmi di intervento, può stabilire priorità in rapporto alle esigenze di sviluppo della meccanizzazione e può differenziare l'entità dei contributi da erogare per tenere conto di particolari situazioni economico-agrarie e di struttura del proprio territorio.

5. Devono essere in ogni caso privilegiati gli imprenditori agricoli di collina e di montagna e le operazioni di sostituzione delle macchine più vecchie.

Art. 3.

1. Il contributo di cui al precedente art. 2, e concedibile per la realizzazione di operazioni dirette:

a) all'acquisto o locazione finanziaria delle macchine, attrezzature ed impiantistica agricola riconosciute innovative;

b) all'acquisto o locazione finanziaria di trattrici, contro rottamazione amministrativa di trattrici vecchie e/o obsolete: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della legge n. 752/86, i 200 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 500 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

c) all'acquisto o locazione finanziaria di mietitrebbiatrici e di altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della citata legge n. 752/86, i 300 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 600 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

d) all'acquisto o locazione finanziaria di motocoltivatori, motoagricole e motozappatrici.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, del precedente articolo, si indicano le percentuali di contributo che possono essere concesse:

a) in caso di acquisto di una trattrice di tipo tradizionale, a seguito della rottamazione di una macchina dello stesso tipo vecchia e/o obsoleta, si eroga il contributo del 20%;

b) in caso di acquisto di una trattrice di tipo innovativo, a seguito della rottamazione di una trattrice vecchia e/o obsoleta, si eroga il contributo del 40%.

2. Per essere considerata innovativa una trattrice deve possedere almeno quattro dei seguenti requisiti:

1) cabina ad aria filtrata, insonorizzata a norma CEE;

2) frenatura integrale o frenatura mista-automatica del treno;

3) dispositivi elettronici multifunzionali di controllo attivo e/o dispositivi ausiliari di comando a distanza;

4) guida reversibile ed inversori di marcia;

5) presa di potenza e sollevatore anteriori;

6) dispositivi o pneumatici atti a ridurre il compattamento del terreno;

7) consumo specifico minore od uguale a 250 g/kWh (verifica alla prova di due ore);

8) dispositivo di cambio marcia sotto carico;

9) comando idraulico servoassistito per il controllo direzionale della marcia dei trattori cingolati;

10) catenarie lubrificate per mezzi cingolati.

Art. 5.

1. Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma impiega, per l'intervento di sostituzione di macchine, una quota non superiore al 60% del finanziamento assegnato, riservando la parte rimanente alle macchine innovative e può stabilire priorità in rapporto alle proprie esigenze nella redazione dei piani di intervento.

Art. 6.

1. Per accedere ai contibuti relativi alle sostituzioni, il richiedente dovrà dimostrare al competente ufficio regionale la proprietà e l'età della macchina da rottamare mediante consegna del libretto di circolazione e della targa o, in mancanza di questi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini successori. Le operazioni di rottamazione devono riguardare macchine con anzianità minima di 15 anni per le trattrici e di 10 anni per le mietitrebbiatrici e le altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli.

2. Dalla documentazione esibita dovrà risultare che la macchina da sostituire è di proprietà del richiedente da almeno 3 anni.

3. Il beneficiario dovrà impegnarsi con dichiarazione scritta a non vendere la macchina acquistata o a non fare cessare la locazione della macchina locata per un periodo non inferiore a 5 anni decorrente dalla data di acquisto o locazione finanziaria della macchina medesima.

4. Se la vendita o la cessazione della locazione intervengono prima dei cinque anni stabiliti e sono causate da valide ed obiettive ragioni, la regione competente stabilisce una riduzione proporzionale del contributo erogato ed il beneficiario restituisce alla regione medesima le maggiori somme percepite.

5. Il pagamento del contributo è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.

6. Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, successivamente, il rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni che regolano gli interventi del presente decreto, le regioni e le province autonome dispongono l'effettuazione di controlli a campione.

Art. 7.

1. La commissione consultiva permanente di cui all'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987 potrà anche individuare speciali macchine di carattere dimostrativo da destinare, in via sperimentale e su segnalazione delle regioni e delle province autonome interessate, ad esigenze eccezionali collegate a nuovi cicli produttivi o nuove tecniche colturali. Successivamente, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero delle relazioni tecniche sulle dimostrazioni effettuate e sui risultati conseguiti.

2. Per tali macchine, il cui acquisto è riservato ad organismi pubblici regionali, ad associazioni dei produttori agricoli riconosciute e loro unioni, nonché a cooperative agricole e loro consorzi di grado superiore, può essere concesso un contributo fino al 90% del prezzo di acquisto al netto di IVA.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà applicazione anche per il corrente anno 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1990
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è stato soppresso dall'art. 2 della legge n. 752/1986 di cui appresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate ora dal CIPE per disposizione dello stesso art. 2 della legge n. 752/1986.

— La legge n. 752/1986 è la legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (per il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *c)*, si veda in nota all'art. 1).

— Si trascrive il testo dell'allegato *C/1* (Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricolturae delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale e relative determinazioni applicative), lettera *c)*, alla delibera CIPE del 2 maggio 1989 (Approvazione del piano di riparto 1989 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previsti dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1989:

«Lettera *c)*

Innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanizzata di produzioni tipiche del nostro Paese;

2) indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 752/1986 è il seguente:

«2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

(omissis);

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole».

— Per la delibera CIPE del 2 maggio 1989 si veda in note alle premesse.

90G0398

DECRETO 22 novembre 1990.

Integrazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione sementi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione sementi, nominata con decreto ministeriale 24 agosto 1989, chiamando a farne parte un esperto in fitopatologia dei semi;

Considerato che il dott. Angelo Porta-Puglia, direttore della sezione epidemiologia e resistenza alle malattie dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, è in possesso della necessaria competenza ed esperienza nel campo della patologia vegetale applicata al settore delle sementi;

Decreta:

Per i motivi esposti nelle premesse, il dott. Angelo Porta-Puglia, direttore della sezione epidemiologia e resistenza alle malattie dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, è chiamato a far parte della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione sementi, in qualità di esperto in fitopatologia dei semi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A5026

DECRETO 26 novembre 1990.

Integrazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione oli e grassi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione oli e grassi, nominata con decreto ministeriale 16 agosto 1989, chiamando a farne parte un esperto in analisi chimica degli oli e dei grassi;

Considerato che il prof. Giovanni Amelotti, associato di esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, è in possesso della necessaria competenza ed esperienza nel campo delle analisi chimiche, applicate al settore oli e grassi;

Decreta:

Per i motivi esposti nelle premesse, il prof. Giovanni Amelotti, associato di esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, è chiamato a far parte della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione oli e grassi, in qualità di esperto in analisi chimiche applicate al settore oli e grassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A5027

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 ottobre 1990.

Autorizzazione alla Assimoco vita S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988, e le successive integrazioni e modificazioni in data 12 aprile, 5 maggio e 20 novembre 1989, 18 giugno, 16 luglio e 10 settembre 1990 con le quali la società Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 022537, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1990;

Viste le lettere n. 022704 del 26 luglio 1990, e n. 023106 del 26 settembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la Assimoco S.p.a., si è impegnata a non cedere a terzi il controllo della società Assimoco vita S.p.a. nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

La società Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Assimoco S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, del pacchetto azionario di controllo della Assimoco vita S.p.a. se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico su un gruppo di due teste reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente;

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato;

20) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffa di opzione per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

25) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

26) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

27) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

28) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

29) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

30) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

31) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

32) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

33) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale ed a premio annuo costanti;

34) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale costante ed a premio unico;

35) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

36) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

37) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per il pagamento certo, ad un'epoca prestabilita, di un capitale rivalutabile annualmente, da utilizzare per forme collettive;

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 3);

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 5);

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante e a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 7);

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 9);

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 10);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 12);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste, di cui al precedente punto 13);

50) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

51) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

52) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

53) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

54) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 53), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettività al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

55) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 53), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

56) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 25);

57) condizioni speciali di polizza di cui al precedente punto 26);

58) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 27);

59) condizioni speciali di polizza di cui al precedente punto 28);

60) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 27) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

61) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 28) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

62) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 29);

63) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 30);

64) condizioni speciali di polizza di cui al precedente punto 31);

65) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 32), regolanti la copertura del rischio di morte ed invalidità permanente;

66) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 33) comprensive delle condizioni di applicazione;

67) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 34), comprensive delle condizioni di applicazione;

68) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente;

69) condizioni speciali di polizza della clausola di rivalutazione delle tariffe di cui al precedente punto 37);

70) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei propri dipendenti od agenti, di contratti di assicurazione sulla vita;

71) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

72) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

73) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

74) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

75) regolamento della gestione separata «Fondo sereno»;

76) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

77) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 76);

78) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 76);

79) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 78);

80) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

81) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 80);

82) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 76) - tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

83) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 76) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

84) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 78) qualora il premio corrisposto superi l'ammontare di L. 700.000;

85) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 80) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

86) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 35) e 36) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate subannuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione di capitale o di rendita, la Società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5028

DECRETO 22 novembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin Money Venaria S.a.s. di Messineo Salvatore & C.», in Venaria, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Vista la lettera prot. n. 236931 del 4 giugno 1990, notificata in data 20 giugno 1990, con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, alla società «Fin Money Venaria S.a.s. di Messineo Salvatore & C.», con sede in Venaria (Torino), corso Garibaldi n. 29, lo svolgimento di attività propria di società fiduciaria senza che a detta società fosse stata, in alcun tempo, concessa l'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Considerato che la predetta lettera di contestazione assegnava il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notificazione, per far pervenire all'amministrazione eventuali osservazioni al riguardo;

Constatato che il termine predetto è inutilmente decorso;

Ritenuto, pertanto, di dover comminare la sanzione prevista dal citato art. 3-*bis* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Decreta:

1. La società «Fin Money Venaria S.a.s. di Messineo Salvatore & C.», con sede in Venaria (Torino), corso Garibaldi n. 29, costituita in data 16 ottobre 1986, iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 4901/86, iscritta nel registro delle ditte tenuto dalla CCIAA di Torino in data 24 dicembre 1986 al n. 690267, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova al viale Brigata Bisagno n. 14/4.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la «Fin Money Venaria S.a.s. di Messineo Salvatore & C.» i signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino al corso Matteotti n. 21, con funzioni di presidente;

Crastolla prof. avv. Fernando, nato a Mesagne (Brindisi) il 27 aprile 1935, con studio in Roma alla via Crescenzio n. 2;

Leone dott. Roberto, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma alla via Lago di Lesina n. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5046

DECRETO 22 novembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro servizi finanziari S.r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Vista la lettera prot. n. 236928 del 4 giugno 1990 — non potuta notificare, ai sensi dell'art. 145 del codice di procedura civile, per trasferimento in luogo ignoto del destinatario, e, pertanto, notificata in data 11 settembre 1990, al signor Paolo Porcelli, nella sua qualità di amministratore unico, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile — con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, alla società «Centro servizi finanziari S.r.l.», con sede in Torino, via Don Murialdo, 46, lo svolgimento di attività propria di società fiduciaria senza che a detta società fosse stata, in alcun tempo, concessa l'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Considerato che la predetta lettera di contestazione assegnava il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notificazione, per far pervenire alle amministrazioni eventuali osservazioni al riguardo;

Constatato che il termine predetto è inutilmente decorso;

Ritenuto, pertanto, di dover comminare la sanzione prevista dal citato art. 3-*bis* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Decreta:

1. La società «Centro servizi finanziari S.r.l.», con sede in Torino, via Don Murialdo, 46, costituita in data 6 febbraio 1989, in Torino, iscritta nel registro delle imprese di Torino, in data 4 aprile 1989 al n. 1615/89, iscritta nel registro delle ditte tenuto dalla CCIAA di Torino in data 14 aprile 1989 al n. 730114, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova al viale Brigata Bisagno n. 14/4.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la «Centro servizi finanziari S.r.l.» i signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino al corso Matteotti n. 21, con funzioni di presidente;
Crastolla prof. avv. Fernando, nato a Mesagne (Brindisi) il 27 aprile 1935, con studio in Roma alla via Crescenzio n. 2;
Leone dott. Roberto, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma alla via Lago di Lesina n. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5048

DECRETO 23 novembre 1990.

Autorizzazione alla Assicuratrice vita S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 maggio 1989 e la successiva integrazione e modificazione in data 1° febbraio 1990 con le quali la società Assicuratrice vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 e riassicurativa nel ramo I, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 28 marzo 1990, n. 021087, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1990;

Vista la lettera in data 7 agosto 1990, n. 022859, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la società Finanziaria assicurativa S.p.a. si è impegnata a non alienare a terzi le azioni della società Assicuratrice vita S.p.a. nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

La società Assicuratrice vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I, III (limitatamente alle assicurazioni di cui al punto I connesse con i fondi di investimento), V e VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, e riassicurativa nel ramo I.

La società Finanziaria assicurativa S.p.a. non potrà alienare a terzi le azioni della Assicuratrice vita S.p.a. nel primo quinquennio di attività , se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Assicuratrice vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa IIIa assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa IIIu: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIu di cui al precedente punto 3);

5) tariffa IIIad: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente ed a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIad di cui al precedente punto 5);

7) tariffa IIIud: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIud di cui al precedente punto 7);

9) tariffa IIIar: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIar di cui al precedente punto 9);

11) tariffa IIIur: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIur di cui al precedente punto 11);

13) coefficienti da applicare ai tassi di premio, annuo od unico, della forma a capitale decrescente annualmente o della forma di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale, per ottenere i corrispondenti tassi delle forme a capitale con decrescenza subannuale o di rendita certa con rateazione sub-annuale;

13-*bis*) condizioni speciali per assicurazioni temporanee in caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno ed a premio annuo;

13-*ter*) condizioni speciali per assicurazioni temporanee in caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno ed a premio unico;

14) tariffa IIIai: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale ed a premio annuo costanti, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIai di cui al precedente punto 14);

16) tariffa IIIui: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale costante ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

17) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIui di cui al precedente punto 16);

18) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente da applicare alle tariffe IIIai e IIIui di cui ai punti 14) e 16);

19) tariffa IIIG1: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

20) condizioni speciali da applicare alla tariffa IIIG1 di cui al precedente punto 19);

21) tariffa IIIG1i: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

22) condizioni speciali da applicare alla tarifa IIIG1i di cui al precedente punto 21);

23) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente da applicare alla tariffa IIIG1i di cui al precedente punto 21);

24) tariffa RVII: assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico: tassi distinti per sesso;

25) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVII di cui al precedente punto 24);

26) tariffa RVII 2T: assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di 2 teste;

27) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVII 2T di cui al precedente punto 26);

28) condizioni generali per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

29) tariffa RVII 5 e 10: assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni, compresi i tassi di premio di inventario: tassi distinti per sesso;

30) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RVII 5 e 10 di cui al precedente punto 29);

31) tariffa RVIII: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile: tassi distinti per sesso;

32) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIII di cui al precedente punto 31);

33) tariffa RVIII cost: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo costante: i tassi, distinti per sesso, sono gli stessi della tariffa RVIII di cui al precedente punto 31);

34) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIII cost di cui al precedente punto 33);

35) tariffa RVIII C: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile: tassi distinti per sesso;

36) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIII C di cui al precedente punto 35);

37) tariffa RVIII C Cost: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante: i tassi, distinti per sesso, sono gli stessi della tariffa RVIII C di cui al precedente punto 35);

38) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIII C Cost di cui al precedente punto 37);

39) tariffa RVIIIu: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico: tassi distinti per sesso;

40) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIu di cui al precedente punto 39);

41) tariffa RVIII uc: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico: tassi distinti per sesso;

42) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIuc di cui al precedente punto 41);

43) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo ed a premio unico per differimenti inferiori a cinque anni, da applicare alle assicurazioni collettive;

44) tariffa RIX: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile;

45) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIX di cui al precedente punto 44);

46) tariffa RIX cost: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo costante: i tassi sono gli stessi della tariffa RIX di cui al precedente punto 44);

47) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIX cost di cui al precedente punto 46);

48) tariffa RIX C: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile;

49) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIX C di cui al precedente punto 48);

50) tariffa RIX C cost: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante: i tassi sono gli stessi della tariffa RIX C di cui al precedente punto 48);

51) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa RIX C cost di cui al precedente punto 50);

52) tariffa RIXu: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio unico;

53) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa RIXu di cui al precedente punto 52);

54) tariffa RIXuC: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico;

55) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa RIXuC di cui al precedente punto 54);

56) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 24), 26), 29), 39), 41), 52) e 54);

57) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 31), 35), 44) e 48);

58) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 33), 37), 46) e 50);

59) tariffa RXII: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

60) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

61) tariffa RXII cost: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione e riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

62) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa RXII cost di cui al precedente punto 61);

63) tariffa RXIIu: assicurazione mista a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

64) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXIIu di cui al precedente punto 63);

65) tariffa RXV: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

66) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXV di cui al precedente punto 65);

67) tariffa RXV cost: assicurazione mista a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

68) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXV cost di cui al precedente punto 67);

69) tariffa RXII ECU: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo rivalutabile con premi e prestazioni espressi in ECU, comprense le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

70) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa RXII ECU di cui al precedente punto 69);

71) tariffa RXII DEM: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo rivalutabile, con premi e prestazioni espressi in marchi tedeschi, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

72) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII DEM di cui al precedente punto 71);

73) tariffa RXII CHF: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo rivalutabile, con premi e prestazioni espressi in franchi svizzeri, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

74) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa RXII CHF di cui al precedente punto 73);

75) tariffa RXII USD: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo rivalutabile, con premi e prestazioni espressi in dollari USA, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

76) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII USD di cui al precedente punto 75);

77) tariffa RXII JPY: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo rivalutabile, con premi e prestazioni espressi in yen giapponesi, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII di cui al precedente punto 59);

78) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII JPY di cui al precedente punto 77);

79) tariffa RXII cost ECU: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante, con premi e prestazioni espressi in ECU, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; i tassi sono gli stessi della tariffa RXII cost di cui al precedente punto 61);

80) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII cost ECU di cui al precedente punto 79);

81) tariffa RXII cost DEM: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante, con premi e prestazioni espressi in marchi tedeschi; comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII cost di cui al precedente punto 61);

82) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII cost DEM di cui al precedente punto 81);

83) tariffa RXII cost CHF: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante, con premi e prestazioni espressi in franchi svizzeri, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio; i tassi sono gli stessi della tariffa RXII cost di cui al precedente punto 61);

84) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII cost di cui al precedente punto 83);

85) tariffa RXII cost USD: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante, con premi e prestazioni espressi in dollari USA, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII cost di cui al precedente punto 61);

86) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII cost USD di cui al precedente punto 85);

87) tariffa RXII cost JPY: assicurazione mista con terminal bonus a premio annuo costante, con premi e prestazioni espressi in yen giapponesi, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXII cost di cui al precedente punto 61);

88) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXII cost JPY di cui al precedente punto 87);

89) tariffa RXIIu ECU assicurazione mista a premio unico, con premi e prestazioni espressi in ECU, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXIIu di cui al precedente punto 63);

90) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXIIu ECU di cui al precedente punto 89);

91) tariffa RXIIu DEM: assicurazione mista a premio unico, con premi e prestazioni espressi in marchi tedeschi, comprese le condizioni di applicazione e le riduzioni del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXIIu di cui al precedente punto 63);

92) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXIIu DEM di cui al precedente punto 91);

93) tariffa RXIIu CHF: assicurazione mista a premio unico, con premi e prestazioni espressi in franchi svizzeri, comprese le condizioni di applicazione e le riduzioni del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXIIu di cui al precedente punto 63);

94) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXIIu CHF di cui al precedente punto 93);

95) tariffa RXIIu USD: assicurazione mista a premio unico, con premi e prestazioni espressi in dollari USA, comprese le condizioni di applicazione e le riduzioni del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXIIu di cui al precedente punto 63);

96) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXIIu USD di cui al precedente punto 95);

97) tariffa RXIIu JPY: assicurazione mista a premio unico, con premi e prestazioni espressi in yen giapponesi, comprese le condizioni di applicazione e le riduzioni del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa RXIIu di cui al precedente punto 63);

98) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RXIIu JPY di cui al precedente punto 97);

99) tariffa OPCR: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione di un capitale in una rendita vitalizia (tasso tecnico 3% e 4%);

100) tariffa OPCR5: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione di un capitale in una rendita certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 3% e 4%);

101) tariffa OPCR10: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione di un capitale in una rendita certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 3% e 4%);

102) tariffa OPCR2T: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione di un capitale in una rendita vitalizia su due teste reversibile (tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

103) tariffa OPRR5: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione al termine del differimento non inferiore a cinque anni del valore capitale di una rendita vitalizia in una rendita certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia;

104) tariffa OPRR10: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione al termine del differimento non inferiore a cinque anni del valore capitale di una rendita vitalizia in una rendita certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia;

105) tariffa OPRR2T: tassi di opzione, distinti per sesso, per la conversione al termine del differimento non inferiore a cinque anni del valore capitale di una rendita vitalizia in una rendita vitalizia su due teste (testa primaria maschile e testa reversionaria femminile);

106) tariffa OPRC: coefficienti di riscatto, distinti per sesso, delle assicurazioni di rendita vitalizia differita;

107) condizioni di applicazione ad assicurazioni collettive;

108) regolamento della gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili denominata «Assivita»;

109) regolamento della gestione speciale degli investimenti per le polizze in ECU denominata «Assivita ECU»;

110) regolamento della gestione speciale degli investimenti per le polizze in marchi tedeschi denominata «Assivita valuta DEM»;

111) regolamento della gestione speciale degli investimenti per le polizze in franchi svizzeri denominata «Assivita valuta CHF»;

112) regolamento della gestione speciale degli investimenti per le polizze in dollari USA denominata «Assivita valuta USD»;

113) regolamento della gestione speciale degli investimenti per le polizze in yen giapponesi denominata «Assivita valuta JPY»;

114) sfera di applicazione, per le polizze rivalutabili a premio annuo, dei tassi di premio per durata del periodo di differimento inferiore a dieci anni, sia per le assicurazioni miste sia per le assicurazioni caso vita;

115) sfera di applicazione, per le polizze rivalutabili a premio unico, dei tassi di premio per durata del periodo di differimento inferiori a dieci anni, sia per le assicurazioni miste sia per le assicurazioni caso vita;

116) condizioni generali di assicurazione;

117) condizioni speciali per le assicurazioni senza visita medica relativamente al capitale assicurato in caso di morte;

118) addizionali di frazionamento del premio annuo in rate subannuali per tariffe a prestazioni rivalutabili;

119) addizionali di frazionamento del premio annuo in rate subannuali, per tariffe a prestazioni non rivalutabili;

120) tariffa GXIIu: assicurazione mista potenziata a premio unico con capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare «Gestiras», comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

121) condizioni di polizza, da applicare alla tariffe GXIIu di cui al precedente punto 120);

122) tariffa MXIIu: assicurazione mista potenziata a premio unico con capitale espresso in quote del fondo comune di investimento mobiliare «Multiras», comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

123) condizioni di polizza da applicare alla tariffa MXIIu di cui al precedente punto 122):

124) tariffa CU/R COLL: tassi di premio per operazione di capitalizzazione in forma collettiva;

125) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione comprese le condizioni di applicazione della tariffa da applicare alla tariffa CU/R COLL di cui al precedente punto 124).

Art. 3.

La Assicuratrice vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto, utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5029

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1990.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, nel semestre luglio-dicembre 1990, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione in data 28 giugno 1989, effettuate dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, il quale attribuisce al Ministro del tesoro la competenza a determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso veriabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e del tasso medio della lira interbancaria;

Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto ministeriale il quale stabilisce che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1990 con il quale è stato fissato il costo di provvista relativo sia alle operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67 e rispettivi decreti ministeriali di attuazione in data 27 settembre 1986, 17 novembre 1987 e 15 giugno 1988, sia alle operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale attuativo in data 6 giugno 1990;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per le operazioni previste dal citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, effettuate nel periodo 1° luglio 1989-30 giugno 1990 il costo di provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili semestrali è pari, per il semestre luglio-dicembre 1990, al 12,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale del 30 giugno 1990, citato in premessa, per le operazioni di mutuo di cui al decreto-legge 2 marzo 1988, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione in data 28 giugno 1989, effettuate dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, il costo della provvista, per il secondo semestre dell'anno in corso, è pari al 12,90%.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5047

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 novembre 1990.

Modificazione e integrazione alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 2013/FPC recante interventi d'urgenza a favore dei profughi albanesi. (Ordinanza n. 2045/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 2013/FPC del 19 settembre 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1990 con la quale si è provveduto a distribuire tra le 19 prefetture, interessate ad interventi d'urgenza a favore di profughi albanesi, la somma complessiva di L. 1.999.999.405;

Ritenuto che, a seguito della riunione del 17 ottobre 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni interessate, è stato stabilito che le prefetture di cui sopra avrebbero potuto proseguire gli interventi assistenziali in atto anche oltre la data del 10 ottobre e precisamente sino all'esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna di esse;

Considerato che con nota dell'8 novembre 1990, n. 4792/50, del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, si richiede, oltre quanto concordato nella precitata riunione, di procedere a talune parziali modifiche nella distribuzione delle quote già assegnate alle singole prefetture con l'ordinanza n. 2013/FPC, allegando, a tal uopo, l'elenco delle prefetture interessate alla ripartizione con l'indicazione dei nuovi importi;

Ravvisata quindi la necessità e urgenza di provvedere, al fine di consentire alle prefetture di proseguire gli interventi in atto;

Ritenuta l'opportunità di integrare la citata ordinanza n. 2013/FPC con la precisazione che le singole prefetture dovranno rendicontare la somma loro attribuita ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 2013/FPC del 19 settembre 1990 è così modificato: «Allo scopo di proseguire gli interventi assistenziali a favore dei profughi albanesi, di cui in premessa, le prefetture hanno facoltà di continuare l'assistenza oltre il 10 ottobre 1990 e sino all'esaurimento dei fondi posti a disposizione di ciascuna di esse».

La distribuzione complessiva della somma di L. 1.999.999.405, risulta modificata secondo la tabella appresso indicata:

	Lire
Pescara	98.159.480
Potenza	49.079.740
Cosenza	143.760.000
Avellino	116.199.350
Forlì	189.332.945
Udine	119.340.000
Genova	31.409.805
La Spezia	19.631.895
Milano	141.520.000
Pesaro	44.033.730
Torino	115.337.390
Cuneo	56.441.700
Bari	66.257.650
Cagliari	81.581.570
Sassari	76.165.890
Palermo	343.098.050
Firenze	100.613.470
Pistoia	66.257.650
Venezia	141.779.090

Art. 2.

Le singole prefetture dovranno rendicontare le somme loro attribuite ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5040

ORDINANZA 20 novembre 1990.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Raddusa, in provincia di Catania e modificazione all'ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989. (Ordinanza n. 2046/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota del 27 agosto 1990 del comune di Raddusa, trasmessa dal prefetto di Catania, con la quale il sindaco di quella amministrazione, nel rappresentare che a causa della perdurante siccità si è verificata una drastica riduzione della portata dei pozzi, tale da non permettere di soddisfare le esigenze idropotabili della popolazione, chiede un contributo straordinario di L. 100.000.000 al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotti, in attesa della realizzazione dei lavori di una nuova captazione delle acque;

Visto il telegramma n. 2613/27.5/Gab. del 15 settembre 1990 con cui il prefetto di Catania, nell'esprimere parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta, fa presente, nel contempo, che la conclamata emergenza nel comune di Raddusa potrebbe essere fronteggiata con la somma di L. 42.688.885;

Vista l'istanza del sindaco di Raddusa del 20 settembre 1990 con cui, in conformità con quanto sopra, viene rideterminata la richiesta di mutuo in L. 42.689.000;

Vista l'ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989 con la quale veniva assegnato un ulteriore contributo di L. 100.000.000 al prefetto di Catania al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, nelle more della realizzazione di un progetto di costruzione di una condotta volante, disposta con ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989;

Vista l'istanza n. 6914 del 13 settembre 1990 con cui il sindaco di quest'ultimo comune riformula la domanda di mutuo in L. 57.311.115 essendosi realizzati anzitempo i lavori della sopradetta condotta volante;

Risultando pertanto sulla somma di L. 100.000.000, assegnata con ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989, una economia di L. 42.688.885;

Considerata la necessità di accogliere la cennata istanza del sindaco di Raddusa al fine di non privare la popolazione di quest'ultimo comune del necessario approvvigionamento idropotabile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Catania è autorizzato a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Raddusa, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune interessato, utilizzando la somma di L. 42.688.885, residua della somma di L. 100.000.000, assegnata allo stesso con ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989, per soddisfare le esigenze idropotabili del comune di Castel di Judica.

Il prefetto, ove necessario, potrà fare anche ricorso a provvedimenti in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 2.

L'art. 3, comma secondo, dell'ordinanza n. 1838/FPC, già menzionata, è così modificato: «la citata somma di L. 100.000.000 verrà recuperata sui mutui che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120: al comune di Castel di Judica, in ragione di L. 57.311.115; al comune di Raddusa, in ragione della restante somma di L. 42.688.885».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5041

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 21 novembre 1990.

Approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, dei modelli per le comunicazioni di partecipazione al capitale di enti creditizi alla data del 14 ottobre 1990, data di entrata in vigore della legge stessa.

IL GOVERNATORE

Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, secondo cui le comunicazioni previste al comma 7 dell'art. 27 della medesima legge devono essere redatte in conformità degli appositi modelli approvati con deliberazione della Banca d'Italia;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 27, comma 7, della legge n. 287/1990, devono essere redatte in conformità degli schemi e delle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 21 novembre 1990

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI ALLA DATA DEL 14 OTTOBRE 1990

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 140 VIG. DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 287 DEL 10 OTTOBRE 1990 (1) (SITUAZIONI PREGRESSE).

Soggetti tenuti all'invio

Il presente modello va compilato *esclusivamente* dai soggetti che detengono partecipazioni superiori all'1% del capitale degli enti creditizi alla data del 14 ottobre 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 287/1990).

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, della predetta legge, sono tenuti all'invio della comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, tutti coloro — persone fisiche, giuridiche o società di persone — che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, partecipano in misura superiore all'1% del capitale di enti creditizi costituiti sotto qualsiasi forma.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia dell'1% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi.

Non sono tenuti alla comunicazione gli enti pubblici anche economici, ivi compresi gli enti creditizi pubblici.

In luogo della compilazione del presente modulo, gli enti creditizi di natura privata nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare hanno facoltà di far tenere alla Banca d'Italia una dichiarazione sintetica nella quale si confermino le informazioni in materia già trasmesse in forza delle vigenti disposizioni di vigilanza, precisando che le stesse valgono ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990. In ogni caso, gli enti creditizi che si avvalgono di tale facoltà dovranno allegare copia del patto di sindacato di voto, ove esistente, relativo al capitale dell'ente creditizio partecipato, qualora detto documento non sia stato trasmesso da altro socio aderente al patto medesimo (cfr. istruzioni quadro *G*).

Ai fini del calcolo della percentuale dell'1% va tenuto conto di tutte le azioni o quote aventi diritto al voto possedute, per le quali il dichiarante sia titolare di diritti di voto. Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nell'assemblea straordinaria nonché le azioni oggetto di contratto di riporto per le quali spetti al dichiarante l'esercizio del diritto di voto.

La percentuale in parola deve essere calcolata con riferimento al capitale sottoscritto o al fondo di dotazione al netto del totale delle azioni o quote di risparmio (cfr. quadro *B*).

Negli enti creditizi pubblici con fondo di dotazione a composizione associativa, la comunicazione della partecipazione attiene alle quote che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Per gli altri enti creditizi pubblici con fondo di dotazione a composizione non associativa, la comunicazione va effettuata dai soggetti che detengono in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona quote di partecipazione o di risparmio partecipativo in misura superiore all'1% dei titoli della specie emessi.

Per le banche cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute conferenti il

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990.

diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

La comunicazione andrà inviata in duplice copia alla filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'ente creditizio partecipato; nel caso in cui la sede legale non coesista con la sede centrale, la comunicazione va inviata alla filiale provinciale della Banca d'Italia ove è localizzata la sede centrale dell'ente creditizio. Il mod. 140 Vig. potrà essere altresì richiesto presso l'ente creditizio partecipato; l'invio anche a quest'ultimo della segnalazione in parola è facoltativo. La comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata spedita per lettera raccomandata A.R.

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, della cennata legge n. 287/1990, le partecipazioni da comunicare superiori al 5% e quelle che comportano il controllo dell'ente creditizio, si intendono tacitamente autorizzate qualora la Banca d'Italia non disponga diversamente entro centottanta giorni dalla data di spedizione del presente modello, compilato in tutte le sue parti.

Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. La richiesta può essere reiterata una sola volta.

La Banca d'Italia, in conformità delle direttive e dei criteri fissati dal Comitato del credito, può in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione qualora per circostanze o eventi sopraggiunti siano venuti meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata. Tali provvedimenti sono comunicati ai soggetti interessati e all'ente creditizio partecipato.

La presente comunicazione — da effettuarsi *una tantum* — va inviata anche quando si sia già provveduto all'invio della segnalazione per l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 9 della legge n. 281 del giugno 1985, modificata dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990.

Modalità di compilazione

Quadro *A*: DICHIARANTE.

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli), per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	04 Alimentare ed agricolo
41 Soc. accom. per azioni	05 Assicurativo
42 Soc. acc. semplice	06 Bancario
	07 Cartario ed editoriale
43 Soc. in nome collettivo	08 Cementifero
51 Soc. per azioni	09 Chimico
	10 Commercio
	11 Comunicazioni
52 Soc. a responsabilità limitata	12 Elettronico
61 Soc. cooperativa a. r.l.	13 Finanziario
62 Soc. cooperativa a r.ill.	14 Immobiliare ed edilizio
71 Enti creditizi	
74 Enti e società non residenti	15 Meccanico ed automobilistico
14 Enti vari	16 Minerale e metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

Quadro *B*: ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO.

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'ente creditizio partecipato ed il relativo codice ABI:

— Capitale, numero azioni o quote possedute: andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale o fondo di dotazione quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni alla data del 14 ottobre 1990, esclusi i titoli di risparmio non aventi diritto di voto in assemblea; per le banche cooperative e per gli enti creditizi pubblici si farà riferimento ai dati forniti dagli enti stessi.

Per gli enti creditizi pubblici con fondo di dotazione a composizione associativa andrà indicato il numero di quote componenti il capitale o fondo di dotazione; per quelli con fondo di dotazione a composizione non associativa andrà indicato esclusivamente il numero dei titoli o delle quote di partecipazione e di risparmio partecipativo ricompresi nel capitale o fondo di dotazione dell'ente.

Gli enti creditizi partecipati forniranno ai richiedenti ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del proprio capitale o fondo di dotazione ai fini di cui trattasi.

Quadro *C*: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE.

— Azioni o quote possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero totale di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Quadro *D:* AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— Azioni o quote possedute: andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie e di interposta persona, indipendentemente dalla condizione che queste ultime siano titolari o meno del diritto di voto. Ovviamente, concorrono alla formazione del numero totale di azioni o quote, anche le partecipazioni inferiori alla soglia dell'1% detenute dai singoli soggetti.

Ai fini della definizione delle società controllate, dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990, in base al quale «... il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione ad un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del diritto di voto.».

L'indicazione delle società controllate, fiduciarie o interposte persone andrà riportata nel quadro *D*-bis secondo le relative istruzioni.

— Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato il numero delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Quadro *E:* AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI.

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

— Azioni o quote possedute: andrà riportato il numero totale di azioni o quote aventi diritto al voto possedute, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

— Azioni o quote con diritto di voto: andrà indicato il numero di azioni o quote con diritto al voto per le quali la società fiduciaria dichiarante è titolare del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro *F:* AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni, le quali non si avvalgono della facoltà di effettuare la comunicazione in modo sintetico, confermando quanto già comunicato ai sensi delle disposizioni di vigilanza, devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare indicando esclusivamente il numero di azioni o quote con diritto di voto.

Quadro *G:* RIEPILOGO.

— Azioni o quote con diritto di voto possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni o quote aventi diritto al voto possedute (sommatoria dei relativi quadri *C, D, E, F*) per le quali il dichiarante — in proprio per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria, di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare — sia titolare di diritti di voto.

Andrà quindi indicato il rapporto percentuale di tali azioni o quote sul numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di cui al riquadro *B*. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di comunicazione scatta al superamento della soglia dell'1% del possesso.

— Azioni o quote in sindacato di voto: andrà indicato il numero delle azioni o quote facenti capo direttamente o indirettamente al dichiarante che siano state vincolate in un patto di sindacato di voto relativo al capitale dell'ente creditizio; in tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad allegare al modulo copia del patto stesso. Qualora detto documento sia stato già trasmesso alla Banca d'Italia da altro socio aderente al patto medesimo, il dichiarante potrà fare riferimento alla comunicazione effettuata da detto socio.

— Azioni o quote acquisite nel periodo 25 gennaio 1989/14 ottobre 1990: andrà riportato il numero totale delle azioni o quote aventi diritto al voto acquisite complessivamente durante il periodo indicato, al netto di quelle cedute nel periodo medesimo.

Quadro *H:* DICHIARAZIONE.

Ai fini delle valutazioni della Banca d'Italia, i soggetti tenuti alla compilazione del mod. 140 Vig. devono dichiarare se le azioni da essi possedute, direttamente o indirettamente, comportano o meno il controllo dell'ente creditizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della legge n. 287/1990.

Qualora venga indicata la sussistenza del controllo, il dichiarante avrà cura di fornire ulteriori informazioni, barrando le caselle successive come segue:

— casella 3: andrà barrata se il dichiarante è persona fisica;
— casella 4: andrà barrata se il dichiarante è un ente o società finanziaria.

Nel caso si sia barrata la casella 3, il dichiarante deve precisare se svolge attività di impresa in settori diversi da quelli creditizio e/o finanziario o controlla, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990, una o più società operanti nei medesimi settori. In caso affermativo o negativo, andrà crociata la corrispondente casella 5 o 6.

Nel caso si sia barrata la casella 4, il dichiarante deve indicare se, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della cennata legge, ha il controllo di una o più società operanti in settori diversi da quelli creditizio e/o finanziario, ovvero se è controllato da una o più società operanti nei predetti settori. In caso affermativo o negativo, andrà crociata la corrispondente casella 7 o 8.

Si considerato enti o società operanti nel settore finanziario quelle che svolgono le seguenti attività:

a) l'assunzione di partecipazioni;

b) l'erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;

c) la concessione di crediti al consumo;

d) l'acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;

e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;

f) il rilascio di avalli, fidejussioni e altre garanzie sia reali che personali;

g) l'offerta e la gestione di mezzi di pagamento;

h) la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;

i) la custodia, la gestione, l'intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;

l) la negoziazione in cambi e in valuta per conto proprio o di terzi;

m) l'attività di consulenza e di informazione finanziaria.

La dichiarazione di cui al quadro *H* si riferisce *esclusivamente* alla situazione in atto alla data del 14 ottobre 1990. Essa deve essere sottoscritta dal dichiarante.

* * *

La prima pagina del modello andrà completata con le eventuali annotazioni del dichiarante, con la data della comunicazione, la firma ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti *(A, B, C, D, D*-bis, *E, F, G, H)*. Qualora il dichiarante abbia riempito anche il quadro *D*-bis dovrà pure essere indicato — nella casella corrispondente — il numero dei fogli riempiti per detto quadro. Ove sia eventualmente allegata ulteriore documentazione, andrà indicato il numero dei documenti trasmessi.

Quadro *D*-bis: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE ALLA DATA DEL 14 OTTOBRE 1990.

Tale quadro, da compilare da parte di coloro che hanno compilato il quadro *D*, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di enti creditizi.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni di cui al precedente quadro *A*;

— rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella *A* ove il titolare sia intestatario, fiduciario delle azioni o quote dell'ente creditizio per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella *B* o *C* se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990 — è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti; nel caso in cui il controllo si realizzi attraverso un patto di sindacato di voto, andrà barrata la corrispondente casella.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e/o indiretta, anche in virtù di un patto di sindacato, si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo

soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

— Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (quadri *D*-bis 1 e seguenti) i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Si allega a titolo esemplificativo un prospetto nel quale sono ipotizzate alcune situazioni relative al quadro *D*-bis.

Esempio di compilazione del modulo 140 Vig.

Nella figura è riportato un esempio di rapporto partecipativo in una azienda di credito.

Il soggetto «X» detiene il 60% del capitale dell'ente creditizio, di cui il 10% in via diretta e il rimanente 50% in via indiretta. Tale soggetto nel modulo 140 Vig. dovrà pertanto indicare:

— nel quadro *C* il numero di azioni o quote possedute relativo al 10% detenuto direttamente;

— nel quadro *D* il numero di azioni o quote possedute relativo al 50% detenuto direttamente;

— nel quadro *G* (riepilogo) il numero complessivo delle azioni o quote possedute relativo al 60% detenuto direttamente e indirettamente.

Il soggetto «X» dovrà inoltre compilare tanti quadri *D*-bis quanti sono i partecipanti diretti al capitale della banca di cui detiene — in via diretta o indiretta — il controllo. Nel caso in esame andranno compilati tre quadri *D*-bis relativi ai soggetti «Y», «Z» e «K».

Con riferimento al quadro *D*-bis relativo al soggetto «Y», nel riquadro iniziale andranno riportati i dati descrittivi di tale soggetto, il numero delle azioni o quote da esso possedute direttamente nell'ente creditizio (relativo al 20% del capitale), nonché il rapporto esistente con il soggetto dichiarante. In quest'ultimo caso, andranno barrate la casella *B*, con l'indicazione del possesso diretto del 40% del capitale da parte di «X», e la casella *C*, con l'indicazione del possesso indiretto del 30% del capitale da parte di «X». Non andranno compilati i quadri *D*-bis 1 e segg. in quanto, pur esistendo un soggetto «R» interposto tra «Y» ed «X», quest'ultimo detiene una quota del capitale di «Y» (30%) inferiore a quella detenuta direttamente da «X» (40%).

Per quanto concerne il quadro *D*-bis relativo al soggetto «Z», oltre al riquadro iniziale da compilarsi secondo le modalità sopra indicate (con l'indicazione di controllo indiretto di «X» per il 55% del capitale), andranno riempiti anche i quadri *D*-bis 1 e segg. in quanto tra «Z» (detentore diretto) e «X» (dichiarante) si interpongono altri soggetti. In particolare, in tali quadri fra le due catene partecipative esistenti («X»-«J»-«W»-«Z» ed «X»-«Q»-«W»-«Z») andrà indicata solo la seconda, in quanto il soggetto «Q» detiene una quota del capitale di «W» superiore a quella posseduta da «J». Pertanto nel quadro *D*-bis 1 andrà indicato il soggetto «Q», barrando la casella *B* e indicando la percentuale (51%) di possesso diretto di «X» (dichiarante) in «Q» (primo soggetto interposto); nel quadro *D*-bis 2 andrà indicato il soggetto «W», barrando la casella *B* e indicando la percentuale (60%) di possesso diretto di «Q» (primo soggetto interposto) in «W» (secondo soggetto interposto).

Con riferimento al quadro *D*-bis relativo al soggetto «K», andranno compilati:

— il riquadro iniziale, con l'indicazione, fra l'altro, del controllo indiretto di «X» per il 65% del capitale;

— i quadri *D*-bis 1, 2 e 3 riferiti rispettivamente ai soggetti «Q», «W» e «Z», con l'esplicitazione quindi della catena partecipativa «X»-«Q»-«W»-«Z»-«K».

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI ALLA DATA DEL 14 OTTOBRE 1990

Comunicazione di cui all'art. 27, 7° comma della legge n. 287 del 10 ottobre 1990

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

All'Ente creditizio ____________

Riservato alla BANCA D'ITALIA: Filiale | Data G G M M A A | Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE

Se persona fisica
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita G G M M A A
Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
Denominazione sociale
Eventuale sigla sociale
Specie
Eventuale codice ABI
Settore di operatività
Codice fiscale

Comune sede legale o residenza | Via | Sigla provincia | Stato

ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO

Denominazione
Capitale sociale o fondo di dotazione al netto del totale delle azioni o quote di risparmio — n. azioni o quote
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
Codice ABI

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

N. azioni o quote possedute | N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

N. azioni o quote possedute | N. azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie e interposte persone | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

N. azioni o quote possedute | N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

N. azioni o quote con diritto di voto | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO AL 14 OTTOBRE 1990

N. azioni o quote con diritto di voto possedute — % Rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione al netto del totale delle azioni o quote di risparmio
Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni o quote in sindacato di voto
N. azioni o quote con diritto di voto acquisite nel periodo 25.1.1989 - 14.10.1990

DICHIARAZIONE

Si dichiara che le azioni o quote possedute - direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona - alla data del 14 10 1990 :

1 ☐ comportano 2 ☐ non comportano il controllo dell'ente creditizio ai sensi del 2° comma dell'art 27 della legge n 287/1990

Qualora sia barrata la casella 1, il dichiarante deve fornire ulteriori precisazioni, barrando le caselle successive, secondo quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del Mod 140 Vig (Quadro H)

3 ☐ 5 SI 6 NO
4 ☐ 7 SI 8 NO

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

EVENTUALI ANNOTAZIONI

Data della comunicazione ____________

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Riquadri compilati A B C D E F G H D/BIS
N. fogli
N. allegati

Indirizzo ____________ CAP ______

Mod 140 Vig

Elenco dei soggetti per il tramite dei quali sono possedute le azioni o quote (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data G G M M A A — Numero

Quadro D Bis

Foglio n

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita G G M M A A
Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
Denominazione sociale
Eventuale sigla sociale
Specie — Eventuale codice ABI
Settore di operatività
Codice fiscale

Comune sede legale o residenza
Via
Sigla provincia — Stato

Rapporto con il soggetto dichiarante
Fiduciario [A]
Di controllo { [B] Diretto tramite il / [C] Ed indiretto tramite il } % del capitale con diritto di voto
[D] Rapporto di controllo tramite sindacato di voto

N. azioni o quote possedute — N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto — Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO
Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con il diritto di voto intercorrono rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Se persona fisica
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita G G M M A A
Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
Denominazione sociale
Eventuale sigla sociale
Specie — Eventuale codice ABI
Settore di operatività
Codice fiscale

Comune sede legale o residenza
Via
Sigla provincia — Stato

Rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro D.bis 3 della pagina precedente)
Fiduciario [A]
Di controllo { [B] Diretto tramite il / [C] Ed indiretto tramite il } % del capitale con diritto di voto
[D] Rapporto di controllo tramite sindacato di voto

Se persona fisica
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita G G M M A A
Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
Denominazione sociale
Eventuale sigla sociale
Specie — Eventuale codice ABI
Settore di operatività
Codice fiscale

Comune sede legale o residenza
Via
Sigla provincia — Stato

Rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro
Fiduciario [A]
Di controllo { [B] Diretto tramite il / [C] Ed indiretto tramite il } % del capitale con diritto di voto
[D] Rapporto di controllo tramite sindacato di voto

Se persona fisica
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita G G M M A A
Codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
Denominazione sociale
Eventuale sigla sociale
Specie — Eventuale codice ABI
Settore di operatività
Codice fiscale

Comune sede legale o residenza
Via
Sigla provincia — Stato

Rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro
Fiduciario [A]
Di controllo { [B] Diretto tramite il / [C] Ed indiretto tramite il } % del capitale con diritto di voto
[D] Rapporto di controllo tramite sindacato di voto

90A5049

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 21 novembre 1990, n. 57708/8.312.21.6.

Precisazioni sull'interpretazione dell'art. 4, nono comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Dipartimento degli affari generali e del personale

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura dello Stato - Segretariato generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Sono in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi per oggetto la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, emanati in attuazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e riguardanti il personale di tutti i Ministeri, nonché quello del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

In calce ad ognuno dei citati decreti sarà pubblicato, come preannunciato nella circolare del 10 gennaio 1990, n. 43832 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990), un «avviso» per informare i dipendenti inquadrati nei profili professionali, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della citata legge n. 312/1980, ed interessati all'applicazione nei loro confronti del nono comma del suddetto art. 4 che, ove si trovino nelle condizioni indicate nella circolare del 28 aprile 1989, n. 32811/8.312.21.4/50.290.CR (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 maggio 1989), possono presentare domanda entro il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, per ottenere il reinquadramento in un profilo professionale diverso da quello in cui sono attualmente inquadrati, purché ascritto alla medesima qualifica funzionale d'appartenenza.

A tale riguardo, si rammenta che già con circolare n. 50590/8.312.21.6 del 17 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1986, n. 178) furono date da questo Dipartimento direttive per l'applicazione del nono comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 riguardante il reinquadramento del personale in profili professionali diversi da quelli d'appartenenza, da effettuarsi tenendo conto delle diverse mansioni effettivamente esercitate per almeno un quinquennio.

Ed invero, essendo, nella specie, le mansioni effettivamente espletate diverse da quelle proprie della qualifica gerarchica rivestita dal dipendente nel previgente ordinamento, esse differiscono anche da quelle del profilo professionale in cui il dipendente attualmente si trova, in quanto il suo inquadramento, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 è stato effettuato sulla base della corrispondenza astratta delle attribuzioni della qualifica gerarchica di provenienza a quelle del profilo professionale in cui è avvenuto l'inquadramento.

In tale occasione, fu anche precisato e poi ribadito nella successiva circolare del 28 aprile 1989, n. 32811/8.312.21.4/50.290.CR che l'inquadramento in questione può essere effettuato, anche in soprannumero, rispetto ai contingenti dei profili professionali determinati con le modalità indicate nell'art. 6 della legge n. 312/1980, in quanto il profilo professionale richiesto deve appartenere alla medesima qualifica funzionale nella quale il personale interessato è stato inquadrato in applicazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980.

La tesi interpretativa sostenuta dallo scrivente Dipartimento, che ravvisa nella norma in questione solamente l'ipotesi di un «reinquadramento orizzontale» in profilo professionale diverso, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, è stata di recente avvalorata dal Consiglio di Stato - Sezione 1ª nel parere n. 1915/89 reso in sede di trattazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un segretario capo del Ministero della pubblica istruzione, avverso la delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del 28 settembre 1988 (circolare del Ministro per la funzione pubblica del 14 ottobre 1988, n. 23900) nonché avverso la circolare del Ministro della pubblica istruzione del 10 gennaio 1989, n. 14, nella parte in cui, recependo il contenuto della circolare del Dipartimento per la funzione pubblica n. 50590/8.312.21.6 del 17 luglio 1986, precisava l'orizzontabilità dell'inquadramento ex nono comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980.

In particolare, il ricorrente aveva impugnato l'anzidetta delibera della commissione paritetica del 28 settembre 1988, nella parte in cui prevede l'inquadramento definitivo, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/1980, dei segretari capo nel profilo professionale n. 2 di collaboratore amministrativo di settima qualifica

funzionale, anziché nel profilo professionale n. 1 di funzionario amministrativo di ottava qualifica funzionale, ed aveva denunciato l'inattendibilità della esegesi secondo la quale gli inquadramenti nei profili professionali, i quali tengano conto delle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni, debbano essere effettuati esclusivamente nei profili della stessa qualifica funzionale e non negli altri di situazione funzionalmente superiore, ai sensi del nono comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980.

Per opportuna conoscenza delle argomentazioni in base alle quali il Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 1915/89, si trascrivono, di seguito, le parti della motivazione del suddetto parere riguardanti l'interpretazione del significato della norma contenuta nel nono comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980:

(Omissis).

«Per la corretta comprensione della materia del contendere è utile premettere che le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 312/1980 s'inseriscono nell'ambito di un sistema normativo predisposto per disciplinare il passaggio da un ordinamento articolato sulle carriere ad un altro fondato sopra specifiche qualifiche funzionali, ognuna delle quali si presenta comprensiva di più profili professionali legati alla tipologia delle prestazioni lavorative.

Sotto un simile orizzonte, l'inquadramento provvisorio consentito da tale legge andava effettuato sulla base di meri criteri di corrispondenza, senza alcuna considerazione delle mansioni effettivamente espletate. A questo fattore determinativo si è, invero, attenuta l'amministrazione. Il primo comma del menzionato art. 4 stabilisce, in proposito, l'attribuzione della sesta qualifica funzionale al personale della carriera di concetto avente lo *status* di segretario o segretario principale. Tale era, appunto, la situazione in cui si trovava l'istante, sicché si è giustamente proceduto al suo inserimento nella suesposta qualifica funzionale.

In prosieguo di tempo, avendo il medesimo ricorrente maturato alla data del 1° gennaio 1978 un'anzianità di cinque anni di permanenza nella citata qualifica di provenienza, suscettibile — nel precedente ordinamento — di dare titolo allo scrutinio per il passaggio alla posizione apicale di segretario capo — in forza del quarto comma del sopra richiamato art. 4 — è stato disposto nei suoi confronti (e sempre in via provvisoria) l'inquadramento nella settima qualifica funzionale, superiore a quella temporaneamente conferita in sede di prima sistemazione.

Per le predette ragioni, l'interessato contingentemente, lungo l'*iter* dell'inquadramento in esame, si è venuto a trovare in maniera momentanea entro l'identica qualifica funzionale attribuita *ex lege* al personale della carriera direttiva con lo *status* specifico di consigliere e di direttore di sezione nel pregresso assetto, che non aveva ancora perfezionato l'anzianità necessaria per ottenere l'avanzamento a direttore aggiunto di divisione.

Orbene, da questa concomitanza e dal menzionato congiungimento meramente occasionale in un momento provvisorio della nuova ristrutturazione organica, il ricorrente fa discendere il titolo ad una stabile e costante equiparazione tra le rispettive posizioni delle due vecchie carriere, che non trova supporto in alcuna norma giuridica e che risulta, anzi, smentita dalle differenze intercorrenti tra le stesse posizioni nell'anteriore ordinamento.

Indubbiamente, la nuova legge ha precisato che in una fase delle operazioni inerenti all'attuazione dell'assetto più recente andassero collocati automaticamente i dipendenti di concetto già portatori della nomina a segretario capo e quelli direttivi, forniti dello *status* di consigliere o di direttore di sezione, accorpandoli entro la settima qualifica funzionale in attesa dei successivi cicli di rideterminazione. Ciò, tuttavia, non può costituire l'elemento portante di una interpretazione volta ad assimilare e ad agganciare le predette posizioni, tra loro distinte e differenziate per genesi, per contenuti e per individuazione professionale. Ancor meno, siffatto accostamento appare suscettibile d'essere assunto ad indice di un livellamento e di un'abrogazione della situazione pregressa, così da legare l'una alle altre nelle successive operazioni di sistemazione definitiva, realizzate attraverso un meccanismo lungo e complesso di analisi e di valutazioni riguardanti le mansioni e le funzioni.

Se si accogliesse, dunque, la pretesa fatta valere dall'istante, in forza dell'assunto difensivo anteriormente riportato, si priverebbe di contenuto la riforma e, in contrasto con i presupposti di razionalizzazione del settore cui quest'ultima risulta informata, si finirebbe per confondere il collocamento provvisorio con quello definitivo, ritenendo che il passaggio dalle carriere alle qualifiche funzionali resti affidato alla sistemazione transeunta regolata dal primo comma dell'art. 4 della citata legge n. 312/1980.

Rimarrebbe, parimenti, privo di significato il meccanismo previsto dalle altre disposizioni, qualora si accettasse la tesi volta a rendere definitive le corrispondenze fissate in linea di avviamento della procedura nella prima parte del relativo assetto, rendendole fisse ed invariabili, con l'impossibilità di posteriori adeguamenti e riequilibri distributivi».

(Omissis).

«Se, dunque, in alcuni casi l'inquadramento definitivo è risultato parzialmente diverso da quello precedentemente attuato in via provvisoria, la mancata coincidenza è stata determinata dalle distinte modalità che la legge n. 312/1980 ha previsto per l'esecuzione delle diverse fasi e dei discriminati criteri di effettuazione.

Ne discende che gli elementi ponderati in simile inquadramento definitivo e le articolazioni attraverso le quali appare concretizzato, alla luce delle pregresse considerazioni, aderiscono alle componenti cui ha fatto riferimento la disciplina normativa della materia e non presentano vizi di logica enucleazione dell'apprezzamento amministrativo. L'esito è, tuttavia, suscettibile — in alcune ipotesi — di modificazioni ad istanza di parte.

Ad un tale ordine di fini si trovano preordinate le disposizioni inserite nei commi 9 e 10 del citato art. 4, la cui applicazione ha formato materia di esplicazione nella circolare del Ministero della pubblica istruzione, costituente il terzo oggetto particolare dell'attuale impugnazione esperita dal ricorrente.

In base all'identica serie di criteri regolativi concernenti i punti di raccordo completivo in esame, il dipendente il quale ritenga di essere stato inquadrato entro un profilo professionale ad una qualifica funzionale diversa da quella che gli sarebbe spettata alla luce delle mansioni effettivamente svolte per almeno cinque anni, può chiedere la revisione della propria posizione. La pronuncia sull'istanza segue modalità ed effetti differenti, a seconda che si tratti di riesame involgente la sistemazione nel predetto profilo professionale o quella nella medesima qualifica.

Il ricorrente contesta, al riguardo, la validità delle precisazioni fatte in sede ministeriale, assumendo che esse sarebbero contrarie al significato desumibile al raffronto dei due capoversi. La comparazione tra questi ultimi evidenzia, infatti, che — dal punto di vista legislativo — si è voluta fare una distinzione tra la divaricazione delle mansioni effettivamente prestate rispetto al medesimo profilo e la situazione di quanti ritengono d'individuare in una qualifica funzionale superiore le attribuzioni concretamente esperite. D'altro canto — a dire dell'istante — il nono comma non precisa affatto che la sistemazione correttiva debba essere compiuta nell'ambito della situazione già attribuita — come si trova — in senso contrario asserito dal Ministero della pubblica istruzione mediante circolare n. 14 — essendo stato anzi dichiarato *ex lege* che siffatto inquadramento possa avvenire, "a domanda, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni svolte" Se ne arguisce, in modo chiaro — sempre a dire del proponente — che nei casi in cui le prestazioni rese rientrino in una diramazione della situazione di appartenenza, l'inserimento va operato entro quest'ultima. Ove, invece, i compiti assolti ricadano nell'angolazione professionale di un'assegnazione superiore, occorre fare — per conseguenza — riferimento ad essa in vista della menzionata, richiesta destinazione correttiva.

Le suesposte argomentazioni difensive urtano, però, contro la formulazione normativa della disciplina in esame che, riguardata nel suo contenuto e nella rispettiva collocazione entro l'ambito di un sistema complesso ed articolato di realizzazione del nuovo ordinamento delle qualifiche funzionali, conduce agevolmente ed univocamente ad opposte conclusioni.

Il nono comma dell'art. 4, invero, disciplina la possibilità di un cambiamento del profilo professionale assegnato al dipendente sulla base dei criteri fissati dalla commissione paritetica. La revisione viene, cioè, effettuata — sussistendone le condizioni — nell'ambito della stessa qualifica. Ne è riprova il rilievo che l'attribuzione del nuovo profilo conserva l'identica decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento definitivo operato in forza del precedente capoverso e senza alcun vincolo di posti, come esattamente ha osservato la riferente amministrazione.

Ben distinta risulta, invece, l'ipotesi regolata dal decimo comma del medesimo art. 4. In questo caso si tratta di un cambiamento non orizzontale, ma effettuabile in senso verticale, operandosi uno spostamento della qualifica funzionale assegnata sulla scorta dei criteri di corrispondenza con lo *status* formalmente già acquisito, secondo gli elementi di ragguaglio fissati dalla commissione paritetica, in vista della concessione di un trattamento superiore ottenibile per effetto dei compiti d'indole più elevata che risultino effettivamente svolti nel vecchio ordinamento.

Tale ultimo beneficio costituisce, dunque, una deroga la quale comporta una procedura incentrata sopra una prova selettiva ed una deliberazione del consiglio di amministrazione, collegata alla disponibilità del posto, trattandosi di un vero e proprio avanzamento, con conseguente incremento retributivo. Discriminati risultano, altresì, gli effetti della suindicata sistemazione correttiva, i quali si differenziano nettamente da quelli riconducibili entro l'ambito dell'anteriore nono comma. In simili ipotesi, il provvedimento ha una decorrenza dalla data della sua adozione, dopo il superamento della menzionata prova selettiva e rimane subordinato alla già chiarita esistenza dei posti disponibili. Viene, quindi, formata una graduatoria, con effettuazione del nuovo inquadramento sino ad esaurimento del numero degli idonei.

Alla stregua delle puntualizzazioni derivanti da tutto il corso della trattazione fin qui eseguita, risulta manifesto che — seguendo l'assunto difensivo del ricorrente — le disposizioni contenute nei sopra riportati commi 9 e 10 verrebbero a realizzare un'inspiegabile duplicazione di disciplina per fattispecie connotativamente identiche. Al contrario, come si è visto, le due norme regolano situazioni tra loro distaccate e profondamente discriminate.

Non diverso è l'esito cui conduce una molteplice serie di considerazioni di natura strutturale».

(Omissis).

«Come si è detto, il proponente ha confuso e posto su un identico piano ipotesi di passaggio verticale, con altre di traslazione orizzontale, mettendo entro un uguale orizzonte il trasferimento da una qualifica all'altra e quello di cambiamento del profilo riguardante la stessa qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente esercitate. Indubbiamente, la predetta circolare, sul piano della sua formulazione letterale, non contiene una dizione di palmare significato estrinsecativo. È evidente, però, che il suo senso univoco e specifico si ricava in linea logica, attraverso la ricerca del tenore determinativo ragguagliata ai criteri di esplicazione stabiliti in linea ermeneutica per la sua interpretazione attuativa. Come tale, il medesimo significato si sottrae alla denuncia d'illegittimità fatta dall'interessato e presenta una valenza conforme alla disciplina legislativa della materia.

Si percepisce, così, che le statuizioni ricomprese dall'ottavo al tredicesimo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 delineano un sistema organico d'inquadramento, onde regolare gli anelli di raccordo tra la vecchia strutturazione gerarchica e la nuova articolazione di natura eminentemente funzionale. Entro un simile quadro, l'ottavo comma realizza un collegamento delle posizioni pregresse e delle nuove, sulla base dell'accertamento della corrispondenza astratta eseguito dalla commissione paritetica. Il nono — a sua volta — pone in

essere un meccanismo correttivo su domanda dell'interessato, quando siffatta corrispondenza astratta non si adegui alle prestazioni effettuate lungo il corso del quinquennio. Il capoverso successivo concede, invece, sul predetto primo correttivo un vero e proprio miglioramento di *status* giuridico ed economico, restando — così — spiegate le più intense condizioni, le maggiori cautele e le stratificazioni selettive, cui resta subordinata la produzione degli effetti giuridici. Non si tratta, quindi, di mera differenziazione oggettiva e soggettiva dell'inquadramento, come sostiene il ricorrente. La distinzione è assai più profonda e radicale, giusta quel che si evince da una lettura dei due testi normativi, in forza dei quali il punto fondamentale di discriminazione delle fattispecie involge l'incidenza dello spostamento sul solo profilo professionale o sulla qualifica funzionale. Vero è che il nono comma non è esplicito su tal punto. La sua portata viene, tuttavia, agevolmente delineata raffrontando la rispettiva formulazione con quella del decimo comma, da cui viene ad evidenziarsi la diversità delle fattispecie disciplinate, ferma restando la regola ermeneutica, secondo cui ogni disposizione va letta nel quadro delimitativo risultante dal suo rapporto specifico con le altre, attraverso nessi di interrelazione sistematica. Torna, quindi, a scorgersi nuovamente e conclusivamente l'esito negativo cui approda il vaglio del gravame proposto».

Si comunica infine che, in conseguenza del parere sopra riportato, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1990, in corso di registrazione, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dall'interessato al Capo dello Stato.

Il Ministro: GASPARI

90A5034

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 novembre 1990, n. V/805348.

Rapporti commerciali con l'Iraq e il Kuwait.

Si comunica che con regolamento CEE n. 3155/90, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 304/1 del 1° novembre 1990, è stata ulteriormente disciplinata in sede comunitaria la materia dei rapporti con l'Iraq e il Kuwait, già oggetto del regolamento n. 2340/90, di cui alla circolare ministeriale n. 28 dell'8 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1990.

In particolare l'allegato al citato regolamento recante l'indicazione dei prodotti non soggetti ad embargo è stato sostituito con un altro testo e l'esportazione dei prodotti ivi compresi, consistenti in prodotti alimentari forniti gratuitamente nell'ambito di operazioni con finalità umanitarie ed in alcuni prodotti medici, è stata subordinata ad autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.

Si fa presente che competente al rilascio dei provvedimenti di cui trattasi, nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunità e dall'ONU, è il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute.

Il direttore generale: MAZZA

90A5055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 16 giugno 1990/1997, al portatore

A norma del decreto ministeriale 6 giugno 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134, dell'11 giugno 1990, si rende noto che il 3 dicembre 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 16 giugno 1990/1997.

90A5035

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la «Lega nazionale per la difesa del cane», in Milano, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in una somma di denaro di L. 300.000.000, disposto dal sig. Savio Biagini con testamento olografo pubblicato il 5 novembre 1987 con verbale n. 65988 di repertorio a rogito dell'avv. Mario Sica, notaio in Bologna.

90A5023

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in titoli per un valore di L. 20.000.000, disposto dalla sig.ra Adelia Del Ponte con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luciano Zito, notaio in Milano, numero di repertorio 142594.

90A5024

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 16 novembre 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Dugenta (Benevento) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 15 novembre 1990, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 TUCRA e 67, primo comma, lettera *a)*, e secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il prof. avv. Paolo Saitta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

90A5057

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 27 novembre 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.510
Benzina super senza piombo	»	1.460
Benzina normale	»	1.460
Benzina agricola	»	336
Benzina pesca e piccola marina	»	1.412
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	405
Petrolio agricoltura	»	394
Gasolio pesca e piccola marina	»	372
Petrolio pesca e piccola marina	»	362

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L. lt	1.052	1.057	1.062	1.067	1.072
Petrolio (*)	»	777	782	787	792	797
Olio comb.le fluido	L. kg	626	631	636	641	646

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato

(*) In canistri da 20 lt franco negozio

90A5075

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1990, n. 281, concernente: «Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990).

Al punto 13) dell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «13) Dactlys Glomerata L., Erba mazzolina, *datti:*», si legga: «13) Dactlys Glomerata L., Erba mazzolina, *dattile:*».

Al successivo punto 18), dove è scritto: «Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano.», si legga: «Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano *X Pesco.*».

90A5037

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000